



Bruxelles, 10.10.2018
COM(2018) 672 final

2018/0346 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" in riferimento alla prevista adozione di una decisione che stabilisce l'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, (di seguito "l'accordo") mira a creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, e sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

2.2. Il comitato di associazione nella formazione "Commercio"

Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, è definito all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo. A norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti.

2.3. L'atto previsto del comitato di associazione nella formazione "Commercio"

Il comitato di associazione nella formazione "Commercio" adotta una decisione che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie. La finalità dell'atto previsto è prevedere un meccanismo per risolvere le controversie commerciali tra le Parti dell'accordo, concernenti l'applicazione o l'interpretazione della parte commerciale dell'accordo stesso. La procedura di arbitrato di cui al capitolo 14 dell'accordo prevede che la Parte attrice possa chiedere la costituzione di un collegio arbitrale per risolvere una controversia bilaterale.

L'articolo 323 dell'accordo impone alle Parti di compilare un elenco di possibili arbitri che siano ammissibili e disponibili per la composizione di un collegio. Tale elenco contiene i nominativi di 15 persone qualificate che possono esercitare la funzione di arbitro. Di conseguenza un progetto di elenco di arbitri disposti e idonei a essere membri di un collegio arbitrale è stato discusso con il governo dell'Ucraina; tale elenco comprende cinque candidati arbitri dell'Unione, cinque candidati arbitri dell'Ucraina e cinque cittadini di paesi terzi che possono esercitare la funzione di presidente di un collegio arbitrale.

I candidati proposti dall'Unione e dall'Ucraina e i presidenti selezionati hanno conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, come prescritto all'articolo 323, paragrafo 2, dell'accordo. Le 14 persone comprese nell'elenco dovrebbero anche presentare il requisito di indipendenza di cui all'articolo 323, paragrafo 3, dell'accordo

ed essere in grado di rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo nel caso in cui siano nominate arbitri dalle Parti.

L'Ucraina ha potuto proporre per l'elenco solo quattro arbitri, dato che il quinto candidato designato è deceduto dopo la chiusura della procedura di selezione. Per proporre il quinto arbitro l'Ucraina dovrà avviare una nuova procedura di selezione che non potrà concludersi in tempi brevi. Al fine di evitare ulteriori ritardi nella compilazione di questo elenco di possibili arbitri, essenziale per il funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie dell'accordo, l'opzione migliore è quella di adottare quanto prima un elenco comprendente 14 persone e di chiedere all'Ucraina di impegnarsi a proporre il più rapidamente possibile una quinta persona.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione mira a stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie, come previsto dall'accordo.

La decisione costituisce lo strumento giuridico che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo di associazione. La compilazione di un elenco di arbitri è un obbligo giuridico per la costituzione di strutture istituzionali che consentano all'Unione e all'Ucraina di affrontare efficacemente le controversie bilaterali concernenti l'applicazione e l'interpretazione del titolo relativo al commercio dell'accordo. Essa è coerente con l'approccio adottato dall'Unione nelle discipline relative alla risoluzione delle controversie negoziate o attuate nel quadro di accordi di libero scambio con altri partner commerciali.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato di associazione è un organo istituito dall'accordo di associazione. La decisione che il comitato di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI: EU: C: 2014:2258, punti 61 e 64.

L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale è l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Dopo l'adozione della decisione del comitato di associazione è prevista la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("il comitato per il commercio"), compila l'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie.
- (2) In conformità all'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo, l'Unione e l'Ucraina hanno ciascuna proposto i propri candidati disposti e idonei a esercitare la funzione di arbitro e si sono accordate su cinque cittadini di paesi terzi che possono esercitare la funzione di presidente di un collegio arbitrale.
- (3) L'Ucraina ha proposto solo quattro persone. Il quinto candidato ucraino dovrebbe essere proposto dall'Ucraina quanto prima possibile.
- (4) Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'accordo, è opportuno stabilire senza indugio un elenco di 14 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro nella risoluzione delle controversie.
- (5) La decisione del comitato di associazione dovrebbe essere pubblicata dopo la sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro, in conformità all'articolo 323, paragrafo 1, si basa sul progetto di decisione di tale comitato allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La Commissione è destinataria della presente decisione.

La decisione del comitato di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*